

87



87/12
Cron 14/12
Rep 67/12

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Terza Sezione civile

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28500 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2008 posta in deliberazione all'udienza del 10 maggio 2011, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - Polieco, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 12, presso lo studio degli avv.ti prof. Marvasi ed Elena Santoro che lo rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

attore;

e

[redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] che, unitamente all'avv. [redacted] la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta;

Oggetto: consorzio

Conclusioni delle parti: come da verbale del 10 maggio 2011

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated vertical stroke with a small loop at the top and a short horizontal stroke at the bottom.

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - Polieco (istituito ex art. 48 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la [REDACTED] al fine di sentire "accertare e dichiarare che la [REDACTED] in ragione della tipologia di beni prodotti e/o commercializzati è tenuta, allo stato, a partecipare obbligatoriamente al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene - Polieco nonché ad adempiere a tutti gli oneri e gli obblighi del socio, compreso il pagamento del contributo ambientale dovuto. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese generali, all'iva ed al cpa come per legge".

A fondamento della svolta domanda, la difesa del Consorzio attore rappresentava che:

- l'art. 48 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 istituiva il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - Polieco al fine di provvedere a riciclaggio di detti beni immessi al consumo sul mercato nazionale;
- in particolare, il secondo comma di detta disposizione normativa stabiliva l'obbligatorietà della partecipazione al Consorzio per le seguenti categorie di imprenditori: a) produttori e importatori di beni in polietilene; b) trasformatori di beni in polietilene; c) associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene; d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene;
- il medesimo art. 48 prevedeva un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di beni in polietilene per il mercato interno;
- con decreto del 15 luglio 1998, i Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria procedevano all'approvazione dello Statuto del Consorzio Polieco;
- lo Statuto demandava al Consiglio di amministrazione di determinare "l'entità dei contributi di cui all'art. 11 a carico dei consorziati" e di stabilire "le

modalità del relativo versamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea";

- conseguentemente, il Consiglio di amministrazione, con deliberazione del 25 febbraio 1999, determinava il contributo dovuto per le diverse categorie di beni e tale deliberazione veniva approvata dall'Assemblea del Consorzio con deliberazione del 26 febbraio 1999;
- la [redacted] aderiva al Consorzio Polieco chiedendo di essere ammessa allo stesso quale socio ed il Consorzio ne deliberava l'ammissione in data 30 novembre 2001;
- da quel momento, la [redacted] adempiva regolarmente alle proprie obbligazioni fino al luglio 2006 allorché, con missiva del 5 luglio 2006, affermava che, in forza dell'art. 234 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sarebbe venuto meno il suo obbligo di iscrizione al Consorzio e comunicava il proprio recesso dallo stesso.

Sulla scorta di tali premesse, il Consorzio attore concludeva come sopra riportato.

Si costituiva la [redacted] la quale, eccepita preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Roma, concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 10 maggio 2011, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

1. Preliminarmente, il Tribunale ritiene non fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma sollevata da parte convenuta secondo la quale competente a conoscere della presente controversia sarebbe il Tribunale di [redacted], avendo la [redacted].

Sul punto deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e contrariamente agli assunti di parte convenuta, in materia di competenza territoriale,

l'art. 20 c.p.c. trova applicazione non solo per le azioni di condanna o costitutive, ma anche per quelle di accertamento, positivo o negativo, poiché l'obbligazione deve intendersi dedotta in giudizio sia che se ne affermi, sia che se ne neghi l'esistenza (cfr., già Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 1981, n. 1398, ma si veda, altresì, Cassazione civile, sez. III, 4 luglio 2007, n. 15110 secondo la quale il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. - che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda - è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione - sia pure di tipo ipotetico - fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita) e ciò anche a prescindere dalla circostanza che la parte attrice abbia richiesto la condanna del convenuto al pagamento di una individuata e già specificata somma di denaro.

Chiarita l'applicabilità alle domande oggetto di causa dell'art. 20 c.p.c., deve osservarsi come in tema di competenza territoriale derogabile per cause relative a diritti di obbligazione, incombe sul convenuto l'onere di formulare l'eventuale eccezione di incompetenza con esplicito riferimento a tutti i concorrenti criteri di collegamento rinvenibili negli art. 18, 19 e 20 del codice di rito, la cui scelta è rimessa, discrezionalmente, alla decisione dell'attore, indicando specificatamente, in relazione a ciascuno dei criteri medesimi, quale sia il giudice ritenuto competente (cfr., Cassazione civile, sez. III, 22/11/2007, n. 24277; Cassazione civile, sez. III, 09/06/2003, n. 9192; Cassazione civile, sez. II, 22 novembre 2000, n. 15101; Cassazione civile, sez. un., 23 aprile 1999, n. 248).

Ebbene, nel caso di specie, la difesa della [redacted] ha dedotto l'incompetenza del Tribunale di Roma per essere, al contrario, competente a conoscere della presente causa il Tribunale [redacted] nel cui ambito territoriale ha sede la società convenuta. Con riferimento agli ulteriori criteri previsti dall'art. 20 c.p.c., la parte si è limitata a richiamare, peraltro in modo del tutto apodittico, l'art. 1182 quarto comma c.c. (che disciplina il luogo dell'adempimento nel caso in cui l'obbligazione non sia certa ed esigibile): come si vede, la difesa della convenuta ha ommesso di prendere in considerazione l'ulteriore foro facoltativo previsto dall'art. 20 c.p.c. costituito dal luogo ove è sorta l'obbligazione.

Conseguentemente, attesa la genericità dell'eccezione di incompetenza, quest'ultima deve essere integralmente rigettata.

2. Venendo al merito della vicenda, ritiene il Tribunale che la soluzione delle questioni oggetto della presente controversia non possa prescindere da una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina legale relativa all'obbligatorietà della partecipazione degli operatori del settore al Consorzio oggi attore.

L'art. 48 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 prevedeva che, al fine di ridurre il flusso di rifiuti in polietilene destinati allo smaltimento, "è istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene" (primo comma), avente personalità giuridica di diritto di privato e retto da statuto approvato dal Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro dell'industria (ottavo comma) e che "al consorzio partecipano" i soggetti espressamente indicati nello stesso articolo (secondo comma).

Dalla partecipazione al consorzio erano esclusi i produttori e commercianti degli imballaggi indicati nel precedente art. 35, comma 1, lett. a), b), c) e d), nonché dei beni per uso domestico espressamente qualificati come "durevoli" dal precedente art. 44 (primo comma).

Tale consorzio aveva finalità ed oggetto specificamente indicati dalla legge (terzo comma), i relativi "mezzi finanziari" erano costituiti anche "dai contributi dei soggetti partecipanti" (quinto comma, lett. b) e le deliberazioni dei relativi organi, "adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma di statuto, [erano] vincolanti per tutti i soggetti partecipanti" (sesto comma).

Di qui la legittimità delle clausole dello statuto di Polieco in materia di contributo finanziario annuo, deliberato dall'assemblea, per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di beni in polietilene, posto che lo specifico contributo finanziario previsto dall'art. 48, settimo comma, del decreto del 1997 (denominato "contributo percentuale di riciclaggio") a carico dei soggetti partecipanti obbligatoriamente al consorzio aveva fonte (decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria) e presupposti (mancato raggiungimento degli "obiettivi minimi di riciclaggio") diversa da quella statutaria e concorrevva, quindi, ove disposto, con il contributo ordinario previsto dalle sopra citate clausole statutarie del consorzio.

L'ultimo comma dello stesso art. 48 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 prevedeva poi che, dopo novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di

approvazione dello statuto del consorzio (pubblicazione che avvenne il 12 agosto 1998), "chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio".

Il testo delle disposizioni di legge era, quindi, quanto mai chiaro nell'evidenziare che la partecipazione a tale consorzio aveva natura obbligatoria (*ex lege*) per quei soggetti (imprenditori ed associazioni sindacali di categoria fra imprenditori) che producono, importano, trasformano, i beni in polietilene specificamente indicati dalla stessa legge e per quelli che riciclano e recuperano rifiuti degli stessi beni: le espressioni usate dal legislatore ("è istituito il consorzio"; "al consorzio partecipano"; "è obbligato a conferirli al consorzio") sono certamente univoche in questa prospettiva (nel senso che la partecipazione a Polieco è di fonte legale senza riservare all'autorità amministrativa di controllo sul consorzio alcun potere discrezionale nella scelta dei soggetti obbligati, cfr., in sede di regolamento di giurisdizione, la già citata Cassazione civile, Sezioni unite, 15 febbraio 2006, n. 3275).

Peraltro tale interpretazione è ulteriormente rafforzata dalle sanzioni amministrative a contenuto pecuniario previste dall'art. 51, comma 6 *ter* dello stesso decreto del 1997, introdotto dall'art. 10, quarto comma, della legge n. 93 del 2001, per i soggetti indicati nell'art. 48, secondo comma, dello stesso decreto del 1997 "che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto". L'introduzione di una specifica sanzione amministrativa da parte della citata legge del 2001 senza mutamento dei precetti contenuti nel citato art. 48 conferma, infatti, che dal secondo comma di detto articolo, derivava l'obbligo legale, per le categorie di soggetti ivi previste, di partecipare al consorzio di cui si discute.

Come opportunamente rilevato in numerose pronunce di questa sezione del Tribunale di Roma, gli imprenditori del settore sono stati dunque obbligati a partecipare a Polieco non già dalla data della sua costituzione, bensì solo dal giorno di entrata in vigore della citata legge n. 93 del 2001: tale termine, peraltro, è stato prorogato, una prima volta, sino al 31 ottobre 2001 (dall'art.1 d.l. 16 luglio 2001) ed, una seconda volta, sino al 31 marzo 2004 (dall'art. 10 del d.l. 24 dicembre 2003 n. 355).

Non si ignora che con talune pronunce di questo Tribunale (cfr. 12413/06, 20547/06, 56697/07) si è ritenuto che: la L. 93/2001 si sarebbe solo limitata ad

introdurre sanzioni amministrative a contenuto pecuniario per il caso di inadempimento degli imprenditori - associati per legge a tale consorzio - agli obblighi di contribuzione previsti dalla legge e dallo statuto di Polieco; sull'esistenza di tale obbligazione di fonte legale di partecipazione al consorzio degli imprenditori indicati dal citato decreto legislativo non avrebbe inciso il precetto contenuto nell'art. 10 del d.l. n. 355, convertito con legge n. 47 del 2004, secondo cui "la decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6 *ter*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quinquies*, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi", in quanto tale disposizione dovrebbe interpretarsi nel senso di differire al 31 marzo 2004 l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese che abbiano iniziato la loro attività prima del 1999 senza pagare a Polieco i contributi associativi, non anche nel senso di differire al 31 marzo 2004 l'obbligo legale di partecipazione allo stesso consorzio delle imprese che svolgono le attività indicate nel decreto n. 22 e di corrispondere allo stesso consorzio i contributi di funzionamento dallo stesso determinati e che i consorziati per legge sono tenuti a pagare in base a deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per gli stessi vincolanti (quanto all'obbligo di contribuzione, art. 48, quinto comma, lett. b) e sesto comma, D.lgs. n. 22/1997; artt. 7, terzo comma, lett. b), 11, primo comma, lett. a) statuto Polieco).

Il predetto orientamento non appare pienamente condivisibile.

In primo luogo si osserva che laddove, nel d.lgs. 22/1997 (oggi espressamente abrogato, come si dirà meglio in prosieguo), il legislatore volle distinguere i termini di decorrenza dell'obbligo di partecipazione ad un consorzio obbligatorio (con conseguente obbligo al pagamento dei relativi contributi) da quelli di applicabilità delle sanzioni per il mancato adempimento all'obbligo di partecipazione ebbe a farlo espressamente: si veda l'art. 54 primo comma, che analogamente prevedeva: "i produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'art. 38 comma 2 (vale a dire all'obbligo di partecipazione al [redacted] di cui all'art. 41) entro il 31.12.1998 (termine poi prorogato al 28.2.1999 dal D.L. 28.12.1998 n.452 convertito con L. 22.2.1999 n. 35) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al [redacted] ma aggiungeva espressamente "fatto

comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi"; si veda inoltre l'art. 38 ottavo comma del D. Lgs. 22/1997, che prevedeva che "i produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'art. 40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54". L'art 51 comma sei *ter*, viceversa, non contiene l'inciso "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi", sicché - per evidenti motivi logico sistemati - deve ritenersi che, nel sancire che "i soggetti di cui all'art. 48 comma 2 che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti (...)", il legislatore abbia inteso stabilire, per l'obbligatorietà della partecipazione al Consorzio e per l'applicabilità delle sanzioni, un unico termine di decorrenza.

Peraltro, tale interpretazione appare confermata dal chiaro tenore letterale sia dell'art.1 d.l. 16 luglio 2001 (che detto termine ha prorogato sino al 31.10.2001), sia dell'art. 10 del d.l. 24 dicembre 2003 n. 355 (che l'anzidetto termine ha ulteriormente prorogato sino al 31 marzo 2004): entrambe le disposizioni normative in esame, infatti, espressamente ribadiscono che il differimento riguarda non solo le sanzioni previste dall'articolo 51, commi 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quinqües* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ma anche "la decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6 *ter*" del medesimo decreto legislativo, vale a dire la decorrenza dell'obbligo di partecipazione al consorzio che - come costantemente affermato anche dallo stesso Polieco nei propri scritti difensivi - trova proprio nell'art. 48, secondo comma, D. Lgs. 22/1997 il proprio fondamento normativo.

Né, in contrario, può validamente argomentarsi che la norma che consentirebbe allo statuto dell'ente di imporre ai propri associati specifici contributi a contenuto pecuniario per lo svolgimento dell'attività dell'ente sarebbe l'art. 48, quinto comma, lett. b), del D.lgs. n. 22 del 1997, norma non espressamente contemplata tra quelle impositive di obblighi oggetto dei successivi differimenti disposti dall'art.1 D.L. 16.7.2001 e dall'art. 10 del D.L. 24.12.2003 n. 355: è evidente, infatti, che il potere di imporre contributi anche a soggetti che non abbiano volontariamente aderito al Consorzio spetta a detto Ente - non in virtù di tale sola norma, che si limita a prevedere che i mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio sono costituiti, tra l'altro, "dai contributi dei soggetti partecipanti" - bensì in virtù del combinato disposto della stessa con l'art. 48 secondo

comma (che, si ripete, sancisce la obbligatorietà della partecipazione in parola, per quanto sopra già detto, espressamente differita dalle disposizioni sopra richiamate).

3. Ciò posto, il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto Codice Ambientale) - il cui art. 264 primo comma lett. i. ha espressamente abrogato il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - all'art. 234 ha abolito il monopolio del Consorzio Polieco (come si vedrà nel prosieguo) col sancire che gli operatori (ovvero i produttori e gli importatori di beni in polietilene, gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene ed i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene; comma 4) che non provvedano ai sensi del comma 1 ad aderire al Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (ossia il Consorzio Polieco), possono, in alternativa, organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale o mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordo con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate (comma 7).

Ebbene, si osserva che in base all'art. 266, sesto comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli artt. 48, comma 2, e 51, comma 6 *ter*, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22, nonché le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo art. 51, commi *sei bis*, *sei ter* e *sei quinquies*, anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31.3.2004", in tal modo definitivamente escludendo l'obbligatorietà della partecipazione al Polieco e, quindi, della relativa contribuzione, anche per il periodo successivo all'ultimo differimento di cui si è parlato sopra.

4. Ulteriore tappa dell'evoluzione legislativa che ha interessato la materia in argomento è costituita dall'entrata in vigore del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che ha modificato alcune norme di cui al codice dell'ambiente.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 comma 30 *septies* del d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il primo comma dell'art. 234 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che, "al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218,

comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231”.

Il terzo comma della richiamata disposizione, poi, dispone che il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa (e, cioè, il Consorzio Polieco), ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore.

Tuttavia, gli operatori (ovvero i produttori e gli importatori di beni in polietilene, gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene ed i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene; comma 4) che non provvedano ai sensi del primo comma dell'art. 234 ad aderire al Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (ossia il Consorzio Polieco) possono, in alternativa, organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale o mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordo con aziende che svolgono tale attività, con quantità definite e documentate (comma settimo).

Ritiene il Tribunale che la norma ora richiamata vada interpretata nel senso che gli operatori abbiano oggi l'obbligo (legale) di aderire al Consorzio istituito per legge (Polieco), salva la possibilità di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene in conformità ai precetti contenuti nel settimo comma dell'art. 234.

In altre parole, per come correttamente evidenziato dalla difesa di parte attrice, perché venga meno l'obbligo di partecipazione al Consorzio Polieco, i sistemi alternativi delineati dal nuovo testo dell'art. 234 devono essere concretamente posti in essere procedendo allo smaltimento dei generi di rifiuti in argomento con un sistema effettivamente operante. Non basta, quindi, la mera possibilità astratta di organizzarsi diversamente perché venga meno l'obbligo di partecipazione al Consorzio, ma occorre che quella possibilità venga nel concreto posta in essere e, dunque, utilizzata dall'operatore convenuto.

Ciò posto, non avendo la [redacted] provato di avere organizzato autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene, deve ritenersi che, allo stato, essa sia obbligata a partecipare al Consorzio Polieco e, conseguentemente, ad adempiere a tutti gli oneri ed obblighi del socio.

In definitiva, fino all'entrata in vigore dell'art. 2 comma 30 *septies* del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, la convenuta non era obbligata a partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - Polieco, mentre successivamente all'introduzione di tale normativa, sussiste tale obbligo.

5. Tanto chiarito in ordine alla doverosità o meno della partecipazione della società convenuta al Consorzio Polieco (ed ai limiti temporali di tale partecipazione), la difesa della [redacted] rappresenta come i beni da essa prodotti e commercializzati - derivando dal polipropilene e non già dal polietilene e non essendo altamente inquinanti - non rientrano nel campo di applicazione del codice dell'ambiente.

Il rilievo non appare fondato.

Infatti, ritiene il Tribunale da una parte che, ai fini giuridici che qui interessano, il polipropilene deve essere assimilato al polietilene (come, d'altra parte, dimostrato dalla circostanza che la stessa società convenuta, nel corso del 2001, richiese l'adesione al Consorzio Polieco) e, dall'altra, che i beni indicati dalla [redacted] come dalla medesima prodotti (vasi di fiori, bacinelle, secchi per l'uso domestico, mastelli per uso vivaistico) non possono essere considerati quali beni durevoli in relazione ai quali il secondo comma dell'art. 234 pone una disciplina differente da quella ordinaria ora esposta.

6. Quanto al governo delle spese processuali, il Tribunale osserva quanto segue.

La soluzione in concreto data al caso di specie, anche sulla base della disciplina legale sopravvenuta nel corso del processo, l'esistenza di una legislazione dai contenuti frequentemente cangianti (come tale non certo foriera di stabilità nei rapporti che la stessa intende disciplinare), la complessità delle questioni giuridiche coinvolte nel processo costituiscono, in una considerazione unitaria, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali da esse rispettivamente anticipate (art. 92, secondo comma, c.p.c.).

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *dichiara che, fino all'entrata in vigore dell'art. 2 comma 30 septies del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, la [redacted] non era obbligata a partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - Polieco;*
- II) *dichiara che, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 2 comma 30 septies del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, la [redacted] è, allo stato, obbligata a partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - Polieco e ad adempiere a tutti gli oneri ed obblighi del socio;*
- III) *compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura.*

Roma, 27 dicembre 2011



Il Giudice
(dott. Guido Romano)